

Deliberazione della G.C. n. 35 del 22/06/2016

Oggetto: Art. 1 comma 557 L. 311/2004. Autorizzazione al Dipendente, Luca PELISSERO a svolgere prestazioni di lavoro a carattere temporaneo presso il Comune di Bruzolo. Atto di indirizzo. Approvazione schema di accordo convenzionale

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE il Comune di Bruzolo, con nota del 16/06/2016, prot. n. 2275, pervenuta al protocollo del Comune di Mattie in data 18/06/2016, prot. n. 1515, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo delle prestazioni lavorative del dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune Sig. Luca PELISSERO, quale addetto allo svolgimento di mansioni relative all'attività manutentiva dell'Area Tecnico urbanistica del Comune di Bruzolo per il periodo intercorrente dal 01/07/2016 al 31/12/2016;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 che dispone che "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...omissis...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1. T.U.E.L. e siano rispettate le previsioni di cui all'Art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. prima n. 2141/2005 del 25/05/2005, nel quale così si esprime: "L'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (Le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti Sez. Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, ad ulteriore conferma del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008;

TENUTO CONTO CHE, quindi, l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti, purché l'orario settimanale, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, non superi il massimo consentito (48 ore/settimanali);

DATO ATTO CHE il dipendente Sig. Luca PELISSERO, ha espresso il consenso a prestare temporaneamente a tempo parziale la propria attività lavorativa presso il Comune di Bruzolo e ritenuto pertanto di autorizzare lo stesso a svolgere lavoro subordinato a tempo parziale per lo stesso;

RITENUTO DI STABILIRE CHE:

- la prestazione del dipendente di questo Comune Sig. Luca PELISSERO presso il Comune di Bruzolo dovrà svolgersi senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Mattie;
- l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Bruzolo al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;

- l'orario di lavoro non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs n. 66/2003 art. 3 (48 h/settimanali);
- le ferie annuali, trattandosi di diritto irrinunciabile del lavoratore, devono essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, se frazionate;
- per il servizio prestato dal Sig. Luca PELISSERO, il Comune di Bruzolo corrisponderà il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la categoria B, posizione economica B5 e che il Comune stesso emetterà una seconda busta paga mensile operando tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste;
- che trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato, si applica la disciplina contrattuale vigente ed in particolare quanto previsto dall'Art. 7 C.C.N.L. del 14/09/2000;

VISTA l'allegata bozza di "Accordo convenzionale tra il Comune di Bruzolo ed il Comune di Mattie per l'utilizzo temporaneo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004" predisposto dal Comune di Bruzolo, e ritenuta degna di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi degli art. 97 secondo comma e art. 49 primo comma del Decreto Legislativo 267/2000:

- in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
- in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'area Amministrativa Contabile;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2) DI AUTORIZZARE, ex art. 53 D.Lgs 165/2001, il dipendente Sig. Luca PELISSERO a prestare attività lavorativa presso il Comune di Bruzolo (TO), ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte alle esigenze in premessa citate e con decorrenza dal 01/07/2016 e fino al 31/12/2016;

3) DI STABILIRE:

- Che la prestazione del dipendente di questo Comune Luca PELISSERO presso il Comune di Bruzolo dovrà svolgersi senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Mattie;
- Che l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Bruzolo al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;
- Che l'orario di lavoro non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs n. 66/2003 art. 3 (48 h/settimanali);
- Che le ferie annuali, trattandosi di diritto irrinunciabile del lavoratore, devono essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, se frazionate;
- Che per il servizio prestato dal Sig. Luca PELISSERO, il Comune di Bruzolo corrisponderà il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la categoria B, posizione economica B5 e che il Comune stesso emetterà una seconda busta paga mensile operando tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste;
- Che trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato, si applica la disciplina contrattuale vigente ed in particolare quanto previsto dall'Art. 7 C.C.N.L. del 14/09/2000;

4) DI APPROVARE l'allegato schema di *“Accordo convenzionale per l'utilizzo temporaneo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004”* predisposta ai sensi della normativa richiamata in premessa ed atta a definire i rapporti tra le parti interessate (Comune di Bruzolo, Comune di Mattie e dipendente Sig. Luca PELISSERO);

5) DI AUTORIZZARE e delegare i Responsabili dei Servizi ciascuno per quanto gli compete, agli adempimenti susseguenti e conseguenti al presente atto, autorizzando nel contempo il Geom. Ivano BERGERO, quale responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva di questo Comune a sottoscrivere l'accordo convenzionale di cui al precedente punto 4) del presente disposto deliberativo;

6) DI TRASMETTERE in elenco il presente atto ai Capogruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

7) DI DARE ATTO CHE, con successiva votazione unanime, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;